

REGOLAMENTO CE N. 2152/2001 della Commissione del 31 ottobre 2001 che modifica il regolamento CEE N. 2815/98 relativo alla norme commerciali dell'olio d'oliva.

La Commissione delle Comunità europee, visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento n. 136/66/Cee
(*omissis*)
considerando quanto segue:

1. Il regolamento Cee n. 2815/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva, modificato dal regolamento Cee n. 640/1999, prevede che la designazione dell'origine per gli oli d'oliva extravergini e per gli oli d'oliva vergini,
(*omissis*)

corrisponde alla zona geografica nella quale tali oli d'oliva sono stati ottenuti
(*omissis*)

Tuttavia il luogo di raccolta delle olive è talvolta diverso da quella di estrazione dell'olio ed è opportuno indicare questa informazione relativa alla designazione dell'origine sugli imballaggi destinati ai consumatori degli Stati membri o sulle etichette apposte su detti imballaggi per non indurre in errore il consumatore.

2. Il regime vigente sulle norme commerciali dell'olio d'oliva scade il 31 ottobre 2001. È opportuno mantenere tale sistema per il periodo determinato onde poter definire una normativa commerciale più completa per il settore.

3. (*omissis*) Ha adottato il presente regolamento

Articolo 1

1. Il regolamento Ce n. 2815/98 è modificato come segue: All' articolo 1, l'ultima frase del primo comma è sostituito dal seguente testo: "Qualora un operatore usufruisca di tale facoltà, la designazione dell'origine è autorizzata esclusivamente nei casi previsti e secondo le disposizioni del presente regolamento".

2. All'articolo 3 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: "2. La designazione dell'origine a livello di uno Stato membro o della Comunità europea, nei casi diversi da quelli specificati dal paragrafo 1, corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e nella quale l'olio di tali olive è stato ottenuto.

Ai sensi del presente regolamento, un olio extravergine d'oliva o un olio d'oliva vergine si considera ottenuto nella zona geografica, ai sensi del presente paragrafo, in cui è situato il frantoio nel quale l'olio in questione è estratto dalle olive. Nel caso in cui le olive sono state raccolte in uno Stato membro o in un Paese terzo diverso dalla zona geografica in cui l'olio estratto da queste olive è stato ottenuto, la designazione dell'origine indica sia la zona di raccolta delle olive sia quella in cui si ottiene l'olio, con la seguente dicitura: "Olio d'oliva vergine (extra) ottenuto in (designazione della Comunità europea o dello Stato membro interessato) a partire da olive raccolte in (designazione della Comunità europea, dello Stato membro o del Paese interessato). (*omissis*)

3. (*omissis*)

4. (*omissis*)

5. All'articolo 7 la data del 31 ottobre 2001 è sostituita con 30 giugno 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'1 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.